



DETERMINAZIONE N. 5 DEL 17 LUGLIO 2013

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CAL

Registro interno n. 5 del 17 LUGLIO 2013

Oggetto: Ricorso al TAR del Lazio del Sig. Fiorillo contro il Consiglio delle autonomie locali (CAL). Costituzione in giudizio del CAL ed affidamento della difesa al Prof. Avv. Stelio Mangiameli in Roma.

Con impegno contabile

Senza impegno contabile

L'estensore

Il responsabile
del procedimento
Dott. Luigi Lupo

Il Dirigente
Dott. Luigi Lupo

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione: _____

Protocollo N° _____

ANNO FINANZ.	CAPITOLO	C/R/P	IMPEGNO			STANZIAMENTO BILANCIO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE
			NUMERO	DATA	IMPORTO			

Data registrazione impegno di spesa _____

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.

Il Segretario Generale

Il Dirigente della struttura di supporto al Consiglio delle autonomie locali

Visto l'art. 123, quarto comma della Costituzione;

Visto gli articoli 66 e 67 dello Statuto della Regione Lazio, ed in particolare il comma 5 dell'art. 67 secondo cui *“Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale”*;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali*) e s.m. , ed in particolare l'articolo 6, comma 5, che stabilisce che *“Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.”*;

Visto il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

Visto il regolamento interno del CAL approvato con deliberazione del Consiglio delle autonomie locali 15 luglio 2009, n. 4, ed in particolare l'art. 2, comma 1, secondo cui il Presidente del CAL *“rappresenta il CAL ed è il garante della sua autonomia”*;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 27 aprile 2011, n. 42, con la quale è stato rinnovato per un biennio al dirigente dott. Luigi Lupo l'incarico di responsabile della struttura di supporto al CAL, precedentemente conferito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 15 aprile 2009, n. 22;

Vista la determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale avv. Costantino Vespasiano del 4 giugno 2013, n. 359, con la quale è stato prorogato di 90 giorni l'incarico al dott. Luigi Lupo di dirigente responsabile della struttura di supporto al CAL, di cui al contratto n. 56 del 29 aprile 2011 avente durata biennale;

Vista la deliberazione del CAL 16 maggio 2013, n. 3 *“Ricostituzione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 <<Disciplina del Consiglio delle autonomie locali>> - Elezione dei suoi componenti”*, con il quale l'Assemblea del CAL ha provveduto alla ricostituzione del proprio Ufficio di presidenza di cui all'art. 5, c. 3, della citata l.r. 1/2007, eleggendo il nuovo Presidente nella persona del Presidente dell'AICCRE Lazio Donato Robilotta, i due Vicepresidenti nelle persone di Bruno Manzi (Presidente di Lega delle Autonomie - Lazio) e di Nicola Riccardelli (Presidente della XVII Comunità Montana Monti Aurunci) ed i tre Consiglieri segretari nelle persone di Lucia Catanesi (Sindaco del Comune di Marta - VT), Mario Cacciotti (Sindaco del Comune di Colferro - RM) e Domenico Moselli (sindaco del Comune di Bellegra - RM);

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, proposto dal Sig. Fabio Fiorillo in qualità di Presidente pro-tempore dell'ANCI Lazio nonché in qualità di Consigliere pro-tempore del CAL nei confronti: del CAL nella persona del Presidente pro-tempore; del Consiglio regionale del Lazio nella persona del Presidente pro-tempore; della Regione Lazio, nella persona del Presidente pro-tempore, per l'annullamento, previa sospensiva, della sopra menzionata delibera del CAL n. 3/2013 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 Ordinario del 27 giugno 2013) nonché sul sito WEB del CAL) e dell'estratto dal processo verbale relativo alla deliberazione n. 3 medesima (pubblicato sul sito WEB del CAL);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del CAL 11 luglio 2013, n. 1, con la quale è stato autorizzato il Presidente pro-tempore del CAL *“ad intraprendere ogni idonea iniziativa ai fini della costituzione in giudizio, in quanto le richieste contenute nel ricorso indicato nelle premesse della presente deliberazione sono prive di fondamento giuridico”*;

Vista la lettera prot. n. 08333 del 17 luglio 2013 con la quale il Presidente pro-tempore del CAL, Donato Robilotta, ha richiesto al dirigente della struttura di supporto al CAL *“di adottare un provvedimento ed espletare tutti gli adempimenti necessari affinché il CAL si costituisca in giudizio per resistere al suddetto ricorso”*, e di affidare l'incarico per la costituzione in giudizio al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, docente di diritto costituzionale nonché avvocato di chiara fama;

Considerato che il ricorso è proposto anche nei confronti del CAL e che il ricorso medesimo ha ad oggetto la deliberazione con la quale il CAL ha ricostituito un organo di primaria importanza quale l'Ufficio di presidenza, essenziale per il funzionamento del CAL;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dall'Ufficio di presidenza del CAL con la citata deliberazione n. 3/2013 circa la mancanza di fondamento giuridico delle ragioni sostenute nel suddetto ricorso, e che quindi il CAL debba resistere in giudizio, costituendosi autonomamente ed affiancando un proprio difensore a quello nominato dalla Regione;

Ritenuto, al fine di assicurare al CAL la migliore tutela possibile, che l'incarico di difendere in giudizio il CAL stesso debba essere affidato al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, con studio in Roma, via Alessandro Poerio 56, cap 00152, in ragione della elevata qualificazione professionale e della vasta esperienza maturata nella trattazione di questioni di diritto pubblico;

Ritenuto di dover corrispondere al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, per l'espletamento del menzionato incarico, un compenso forfettario pari ad un importo complessivo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A.;

Tutto ciò premesso,


Determina

1. che a seguito del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio menzionato in premessa il CAL si costituisca autonomamente in giudizio, affiancando un proprio difensore a quello nominato dalla Regione, in quanto le richieste contenute nel ricorso medesimo sono prive di fondamento giuridico;

2. che l'incarico di difendere il CAL nel giudizio originato dal ricorso di cui al n. 1 sia affidato al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, con studio in Roma, via Alessandro Poerio 56, cap 00152, in ragione dell'elevata qualificazione professionale e della vasta esperienza maturata nella trattazione di questioni di diritto pubblico;

3. di corrispondere al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, per l'espletamento del menzionato incarico di costituzione in giudizio, predisposizione di memoria difensiva e presenza all'udienza, un compenso forfettario pari ad un importo complessivo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A..

Dott. Luigi Lupo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Lupo', with a long horizontal stroke extending to the right.